



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale n. 65 del 28 Giugno 2013**

**Agricoltura**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Salaria Antica est n° 27  
- edificio B2 -  
Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364221 - 364211  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### DIRIGENZIALI

#### GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

#### **SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/401

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta ALIBERTI Anna Maria ..... 9**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/402

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) - Ditta DI MARCO Francesco ..... 11**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/403

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) - Ditta DURONIO Marcello ..... 13**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/404

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) - Ditta DE MEIS Ezio 15**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/405

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta PETROCCO Giuseppina ..... 17**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/406

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta GUETTI Giovannina ..... 18**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/407

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta GUETTI Fausta ..... 20**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/408

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, accesso pedonale e recinzione - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta TURACCHIO Antonietta ..... 22**

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/409

<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta LAMALETTO Gino.....</b>	<b>24</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/410	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto MT - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DRT Operations S.r.l.....</b>	<b>26</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/411	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta MARIANI CARDARELLA Gilda.....</b>	<b>28</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/412	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta DI NARDO Evaldo.....</b>	<b>30</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/413	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, oliveto, fabbricato civile, corte in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta FORCELLA Bruno e Marco.....</b>	<b>32</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/414	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta SILVERI Roberto.....</b>	<b>34</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/415	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta LANDI Emanuele.....</b>	<b>36</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/416	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta PESCATORE Carmela.....</b>	<b>38</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/417	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta MASCIOLI Carlo.....</b>	<b>40</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/418	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, struttura di servizio, portico e terrazzo coperto inclusa gradinata - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta CIACCHERA Giovanni.....</b>	<b>42</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/419	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale in cemento, gradinata e recinzione - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta NUBILE Maria Teresa.....</b>	<b>44</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/420	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Cesare.....</b>	<b>46</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/421	
<b>L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta VERNA Romeo.....</b>	<b>48</b>
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/422	

- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI BENIGNO Sandro.....50**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/423
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta ALIPRANDI Anna Maria.....52**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/424
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI NUNZIO Anna.....54**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/425
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, recinzione in muratura, giardino, forno e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada in betonelle – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta FIORE Vincenzo.....56**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/426
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI CRISTOFORO Fernando .....58**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/427
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI GREGORIO Carmine .....60**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/428
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta GALLO Luciano .....62**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/429
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Alida .....64**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/430
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MUCCI Andrea.....65**  
DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/431
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DONATO Carmela.....67**  
DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/439
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta BONAVENTURA Marilena.....69**  
DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/440
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano – Foggia in Raiano (AQ) - Ditta: CIANCANELLI Annarita e Giovanna.....71**  
DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/441
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta SUFFOLETTA Carmela.....73**  
DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/442
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta CICONE Mariaelena.....75**  
DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/443
- L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta COLUCCI Giuseppe.....77**

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/444

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta TRILLI Giannicola. ....78**

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/445

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) - Ditta TRILLI Giannicola.....80**

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/446

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta SCIULLO Domenica.....82**

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/447

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta BUCCICONE Valerio.....84**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/451

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Vito.....86**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/452

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI STEFANO Gabriella.....88**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/453

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CONTESTABILE Fabio. ....90**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/454

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PALMERONE Michele.....92**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/455

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole e leguminose - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta MARCANIO Marcello.....94**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/456

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture orticole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Armando.....96**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/457

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CURTI Adriano. ....98**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/458

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Paris. ....100**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/459

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Vittoriano e Semplicio. ....102**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/460

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Fernando.....104**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/461

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Alessandro.....106**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/462

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Loreto..... 108**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/463

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CAGNOTTI Giovanni..... 110**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/464

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta CONTESTABILE Agostina..... 111**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/465

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CIACCIA Beniamino..... 113**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/466

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Agostino..... 115**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/467

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BERARDICURTI Antonio..... 117**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/468

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Gaetano. 119**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/469

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Costanzo..... 121**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/470

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta STORNELLI Costanzo..... 123**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/471

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole e foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Francesco..... 125**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/472

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI TORO Silvia Paola.. 127**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/473

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI SUMMO Bina..... 129**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/474

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Vittorio..... 131**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/475

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta IACOBONI Flavio..... 133**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/476

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta RINALDIS Nicodemo..... 135**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/477

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALDACCHINI Antonio..... 137**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/478

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di ortaggi - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta LUCCITTI Sergio..... 139**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/479

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Gaudenza..... 141**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/480

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Luciano ..... 143**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/481

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Costanzo ..... 144**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/482

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Mario ..... 146**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/483

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CERONE Luigi..... 148**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/484

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Americo ..... 150**

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/485

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FELLINI Mario..... 152**

#### **DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE**

#### **SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE (APPROCCIO LEADER), DIVERSIFICAZIONE E RICERCA**

##### **AVVISO DI RETTIFICA**

**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4 (Approccio Leader). Gal Abruzzo Italice Alto Sangro -Bandi di evidenza pubblica per l'attuazione della misura 4.1.1 e 4.1.3 e relative azioni 121,313 del PSL. - Avviso di rettifica.....154**

---



---

 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato
 

---

 ATTI DELLA REGIONE
 

---

**DETERMINAZIONI**
**DIRIGENZIALI**
**GIUNTA REGIONALE**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/401  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta ALIBERTI Anna Maria**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi

citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di L'Aquila in data 22.02.2013 prot. n. RA/52754, la Ditta ALIBERTI Anna Maria, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di L'Aquila appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/123 del 15.02.2008 scaduto il 31.10.2012 intestato a Martini Silvana - rinunciataria -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/64255 del 05.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/64255 del 05.03.2012, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di coltura agraria seminativo " a favore della Sig.ra ALIBERTI Anna Maria nata a L'Aquila il 26.06.1971, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 11.360 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 166, 167, 251, 272, 274 e 275, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 75,15;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64255 del 05.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/64255 del 05.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/402  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di coltura agraria seminativo -  
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di  
Prata D'Ansidonia (AQ) - Ditta DI MARCO  
Francesco**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.  
di L'Aquila in data 15.03.2013 prot. n.  
RA/74284, la Ditta DI MARCO Francesco, ha  
chiesto il rinnovo della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Prata  
D'Ansidonia (AQ) appartenente al Tratturo  
L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n.  
3097 del 30.10.2002 scaduto il 31.10.2002;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/78063 del 19.03.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/78063

del 19.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- 1. Il rinnovo della concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di coltura agraria seminativo " a favore del Sig. DI MARCO Francesco nato a L'Aquila il 01.08.1956 e residente a Prata D'Ansidonia in Via Carducci 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.400 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 431, 433 e 476, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 32,34;
- 3. le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/78063 del 19.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

- 5. di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/78063 del 19.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/403  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di coltura agraria seminativo -  
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di  
Prata D'Ansidonia (AQ) - Ditta DURONIO  
Marcello**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.  
di L'Aquila in data 23.01.2013 prot. n.  
RA/19520, la Ditta DURONIO Marcello, ha  
chiesto il rinnovo della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Prata  
D'Ansidonia (AQ) appartenente al Tratturo  
L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n.  
DH7/512 del 30.05.2008 scaduto il  
31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/35420 del 06.02.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420  
del 06.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza  
01.11.2012 fermo restando l'obbligo del  
concessionario di corrispondere, nella misura e  
con le modalità indicate nel presente

provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di coltura agraria seminativo " a favore del Sig. DURONIO Marcello nato a L'Aquila il 10.08.1970 e residente a Prata D'Ansidonia in Via Vignali 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 36.1000 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 718/c, 839/a, 405/b, 374, 375/b, 376, 377, 377/b, 378, 380, 381., 382, 383/b e 471/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 96,27;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/35420 del 06.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/404

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansionia (AQ) - Ditta DE MEIS Ezio**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di L'Aquila in data 17.01.2013 prot. n. RA/14669, la Ditta DE MEIS Ezio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Prata D'Ansionia (AQ) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/508 del 30.05.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di coltura agraria " a favore del Sig. DE MEIS Ezio nato a Prata D'Ansidonia il 06.01.1934 ed ivi residente in Loc. Sette Fonti 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Prata D'Ansidonia (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 38/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 37,78;
- le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/35420 del 06.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto

precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  - di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  - la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/405  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta PETROCCO Giuseppina**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di L'Aquila in data 22.02.2013 prot. n. RA/52966, la Ditta PETROCCO Giuseppina, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di L'Aquila appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/505 del 30.05.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/64255 del 05.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/64255 del 05.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo e vigneto " a favore della Sig.ra PETROCCO Giuseppina nata a L'Aquila il 13.03.1942 e residente a Prata D'Ansidonia in Via IV Novembre 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.030 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2/a e 2/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 17,70;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/64255 del 05.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/64255 del 05.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/406  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta GUETTI Giovannina**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di L'Aquila in data 01.02.2013 prot. n.

RA/29561, la Ditta GUETTI Giovannina, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di L'Aquila appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/120 del 15.02.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra GUETTI Giovannina nata a L'Aquila il 29.06.1941 ed ivi residente in Via Vasche di Bazzano 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 510 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 110/a, 110/b e 111/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 4,36;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/35420 del 06.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/407  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila - Ditta GUETTI Fausta**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di L'Aquila in data 28.12.2012 prot. n. RA/298343, la Ditta GUETTI Fausta, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di L'Aquila appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/504 del 30.05.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra GUETTI Fausta nata a L'Aquila il 15.07.1945 e residente a Roma in Via G. Pacchiarotta 62, a corpo e non a

misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.810 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di L'Aquila distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 116 e 118, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 27,60;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/35420 del 06.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della

locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/35420 del 06.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/408  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, accesso pedonale e recinzione - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta TURACCHIO Antonietta**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Chieti in data 27.08.2012 prot. n. RA/191706, la Ditta TURACCHIO Antonietta, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bucchianico (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila – Foggia, rilasciato con atto n. DH7/45 del 28.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3446 datata 20.06.1994;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo, accesso pedonale e recinzione " a favore della Sig.ra TURACCHIO Antonietta nata a Chieti il 21.10.1933 ed ivi residente in Viale Europa 59, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 580 circa della zona del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 120, la suddetta

concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 127,57;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73890 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 14.05.2013, n. DH31/409  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato e vigneto - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) - Ditta LAMALETTO Gino**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Chieti in data 21.01.2013 prot. n. RA/17406, la Ditta LAMALETTO Gino, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bucchianico (CH) appartenente al Tratturo L'Aquila – Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 1970 del 08.04.1992 scaduto il 31.10.1996;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali,

siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2013 per uso di seminativo arborato (mq. 1.470) e vigneto (mq. 14.000) " a favore del Sig. LAMALETTO Gino nato a Giuliano Teatino (CH) il 28.12.1948 ed ivi residente in Via S. Rocco 246, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 15.470 circa delle zone del Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Giuliano Teatino (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 36, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del

- medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 106,55;
  3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73890 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/73890 del 15.03.2013 da parte del concessionario,

nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/410  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di Elettrodotto MT - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DRT Operations S.r.l.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 05.03.2013 prot. n. RA/63251, la Ditta DRT Operations S.r.l., ha chiesto la concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73671 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 455 datata 18.01.2013;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rilascio della concessione della durata di anni 1 (uno), che la stessa resta subordinata

all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73671 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.04.2013 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- 1. la concessione** precaria per la durata di 1 (uno) e con decorrenza dall'01.04.2013 per uso di ELETTRODOTTO MT "a favore della Soc. DRT Operations S.r.l. via Alento 94/12 - Pescara, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di ml.280 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero FG. 9 part. 389/p, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 371,85;
- 3. le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il

presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73671 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73671 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/411

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta MARIANI CARDARELLA Gilda**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 22.04.2013 prot. n. RA/106027, la Ditta MARIANI CARDARELLA Gilda, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/977 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114667 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114667 del 03.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente

provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore della Sig.ra MARIANI CARDARELLA Gilda nata a Corvara (PE) il 13.10.1936 e residente a San Valentino In A.C. (PE) in Via Trovigliano 86, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 420 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 23/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/114667 del 03.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle

disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114667 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/412

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) - Ditta DI NARDO Evaldo**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 18.02.2013 prot. n. RA/46541, la Ditta DI NARDO Evaldo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Serramonacesca (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH7/35 del 22.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73712 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73712 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee “ a favore del Sig. DI NARDO Evaldo nato a Roccamontepiano (CH) il 18.12.1953 ed ivi residente in Via Terranova 63, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.500 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Serramonacesca (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 118/p del Fig. 2, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 31,80;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73712 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per L'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo

dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73712 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/413

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, oliveto, fabbricato civile, corte in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta FORCELLA Bruno e Marco**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domande presentate al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 19.12.2012 prot. n. RA/292595 e RA/292591, la Ditta FORCELLA Bruno e Marco, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/426 del 18.05.2006 scaduto il 31.10.2011 intestato a Iacovelli Maria Teresa - rinunciataria -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73676 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 1650/2179 datata 20.03.2006;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73676 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo, oliveto, fabbricato civile, corte in cemento e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore dei Sig.ri FORCELLA Bruno e Marco nati in Belgio e Pescara rispettivamente il 11.05.1958 e 05.09.1964 e residenti a Cugnoli (PE) in C/da Colle Della Torre 25, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 13.984 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153 e 166, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 429,05;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73676 del

15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73676 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/414

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta SILVERI Roberto**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 27.02.2013 prot. n. RA/57204, la Ditta SILVERI Roberto, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 89987 del 09.01.1971 scaduto il 31.10.1974 intestato a Del Rossi Carmine - deceduto -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73620 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73620 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo arborato " a favore del Sig. SILVERI Roberto nato in Venezuela il 12.12.1975 e residente a Corvara (PE) in Via Santosano 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 775 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48/b e 50/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73620 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73620 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/415  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) - Ditta LANDI Emanuele**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 06.03.2013 prot. n. RA/64682, la Ditta LANDI Emanuele, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Manoppello (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH16/798 del 10.11.2004 scaduto il 31.10.2009 intestato a Mancini Antonio e Giovanni - rinunciatari -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73610 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73610 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. LANDI Emanuele nato a Pescara il 19.02.1986 e residente a Manoppello (PE) in C/da Tratturi 5, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.750 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Manoppello (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fig. 37 part. 427/p, 429 e 493, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 163,37;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73610 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del

privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73610 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/416  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) - Ditta PESCATORE Carmela**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 12.02.2013 prot. n. RA/41054, la Ditta Pescatore Carmela, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH7/819 del 11.10.2006 scaduto il 31.10.2011 intestato a Melchiorre Stefano - rinunciatario -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53988 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53988 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- 1. Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee “ a favore della Sig.ra PESCATORE Carmela nata a Bussi Sul Tirino (PE) il 28.09.1953 ed ivi residente in Via XXV Aprile 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 25.940 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Bussi Sul Tirino (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg. 12 part. 1382, 1495, 1496, 1497 e 1500, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 142,98;
- 3. le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53988 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del

privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53988 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/417

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta MASCIOLI Carlo**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 24.04.2013 prot. n. RA/108361, la Ditta MASCIOLI Carlo, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con n. DH7/977 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012 intestato a Mariani Cardella Gilda - rinunciataria -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114689 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114689 del 03.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. MASCIOLI Carlo nato a Pescara il 06.03.1974 e residente a Pietranico (PE) in Via Provinciale per Cugnoli 31, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 9.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 43, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 74,97;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/114689 del 03.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo

dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114689 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/418

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee, struttura di servizio, portico e terrazzo coperto inclusa gradinata – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta CIACCHERA Giovanni**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 24.04.2013 prot. n. RA/108552, la Ditta CIACCHERA Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Castiglione a Casauria (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto n. DH7/57 del 29.01.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114680 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 1656 datata 20.03.1998;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114680 del 03.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee, struttura di servizio, portico e terrazzo coperto inclusa gradinata “ a favore del Sig. CIACCHERA Giovanni nato in Australia il 16.08.1958 e residente a Castiglione A Casauria. (PE) in Via S. Clemente 26, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 630 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione A Casauria (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 638 del Fg. 8, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 130,81;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/114680 del 03.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114680 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/419  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di piazzale in cemento, gradinata e recinzione – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) - Ditta NUBILE Maria Teresa**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni,

proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura in data 26.05.1994 prot. n. 100934, la Ditta NUBILE Maria Teresa, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Scafa (PE) appartenente al Tratturo Centurelle - Montesecco, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi Di Foggia n. 93128 del 20.11.1972 scaduto il 14.02.1976 intestato a Nubile Donato - deceduto -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114673 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 2775 datata 17.04.2013;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114673 del 03.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

- 1. Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di piazzale in cemento, gradinata e recinzione " a favore della Sig.ra NUBILE Maria Teresa nata a Scafa (PE) il 01.10.1949 ed ivi residente in Piazza Matteotti 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 125 circa delle zone del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Scafa (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 514 e 518/p del Fg. 11, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95;
- 3. le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/114673 del 03.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del

privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114673 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/420

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di oliveto – Tratturo L'Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MANZOLI Cesare.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 12.04.2013 prot. n. RA/97391, la Ditta MANZOLI Cesare, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi Di Foggia n. 79457 del 16.07.1966 scaduto il 31.10.1967 intestato a Manzoli Carmela - deceduta -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114697 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114697 del 03.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di oliveto " a favore del Sig. MANZOLI Cesare nato a Cugnoli (PE) il 16.02.1938 ed ivi residente in C/da Vignoli 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 350 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 169, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/114697 del 03.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114697 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/421  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di vigneto – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta VERNA Romeo**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 05.02.2013 prot. n.

RA/33831, la Ditta VERNA Romeo, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con n. DH7/497 del 07.10.2010 scadente il 31.10.2014 intestato a Verna Tommaso e Di Mascio Maria - rinunciatarî -;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114694 del 03.05.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3455 datata 30.06.2000;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114694 del 03.05.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di vigneto " a favore del Sig. VERNA Romeo nato a Ortona (CH) il 08.10.1956 e residente a Spoltore (PE) in Via Mare Adriatico 115, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 6.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 1/d, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 141,86;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/114694 del 03.05.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere

e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/114694 del 03.05.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/422  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI BENIGNO Sandro.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 26.02.2013 prot. n. RA/54982, la Ditta DI BENIGNO Sandro, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/696 del 05.09.2006 scaduto il 31.10.2010;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73705 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73705 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a

favore del Sig. DI BENIGNO Sandro nato a Corvara (PE) il 22.07.1963 ed ivi residente in Via Fontevecchia 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 73, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 59,35;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73705 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73705 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/423  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta ALIPRANDI Anna Maria**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 13.02.2013 prot. n. RA/42679, la Ditta ALIPRANDI Anna Maria, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Corvara (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/975 del 04.12.2007 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73703 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73703 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra ALIPRANDI Anna Maria nata a Corvara (PE) il 12.08.1949 ed ivi residente in Via Fonte Mora 2, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 16.990 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i

numeri 3, 4, 5, 9, 10, 46 e 63a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 100,85;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73703 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73703 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/424  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Corvara (PE) - Ditta DI  
NUNZIO Anna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.  
di Pescara in data 30.01.2013 prot. n.  
RA/26666, la Ditta DI NUNZIO Anna, ha chiesto  
il rinnovo della concessione precaria di suolo  
tratturale in Comune di Corvara (PE)  
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia,  
rilasciato con atto n. DH7/976 del 04.12.2007  
scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n.  
RA/53951 del 25.02.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,

siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53951 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra DI NUNZIO Anna nata a Popoli (PE) il 20.03.1967 e residente a Corvara (PE) in Via Capo D'Acqua 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.950 circa delle zone del Tratturo L'Aquila \_ Foggia in Comune di Corvara (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 12, 13 e 14, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 52,56;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53951 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53951 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/425  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo, recinzione in muratura, giardino, forno e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in betonelle - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta FIORE Vincenzo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 21.02.2013 prot. n. RA/51180, la Ditta FIORE Vincenzo, ha chiesto il rinnovo delle concessioni precarie di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenenti al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciate con atti n. DH7/622 e DH7/488 del 08.07.2008 e 07.06.2010 scaduti il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73699 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 678 datata 29.01.2001;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73699 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo, recinzione in muratura, giardino, forno e diritto non esclusivo all'utilizzo alla strada in betonelle "a favore del Sig. FIORE Vincenzo nato a Rosciano (PE) il 21.09.1958 ed ivi residente in Via Tratturo 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.055 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 51/e, 52, 97 e 99, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 149,21;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73699 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73699 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/426  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI CRISTOFORO Fernando**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 28.01.2013 prot. n. RA/24102, la Ditta DI CRISTOFORO Fernando, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/482 del 25.06.2007 scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53942 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di

cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53942 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI CRISTOFORO Fernando nato a Cepagatti (PE) il 16.09.1949 e residente a Rosciano (PE) in Via Colli 21, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.180 circa delle zone del Tratturo L'Aquila \_ Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 10/c e 110/d, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 54,79;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53942 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53942 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/427  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta  
DI GREGORIO Carmine**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.  
di Pescara in data 30.01.2013 prot. n.  
RA/26672, la Ditta DI GREGORIO Carmine, ha  
chiesto il rinnovo della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Rosciano (PE)  
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia,  
rilasciato con atto n. DH7/497 del 25.06.2007  
scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n.  
RA/53973 del 25.02.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata

all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53973 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI GREGORIO Carmine nato a Rosciano (PE) il 30.03.1947 ed ivi residente in C/da Solagna 12, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.300 circa della zona del Tratturo L'Aquila \_ Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 6/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 20,79;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53973 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53973 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/428  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta  
GALLO Luciano**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A.  
di Pescara in data 01.02.2013 prot. n.  
RA/30043, la Ditta GALLO Luciano, ha chiesto  
il rinnovo della concessione precaria di suolo  
tratturale in Comune di Rosciano (PE)  
appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia,  
rilasciato con atto n. DH7/491 del 25.06.2007  
scaduto il 31.10.2011;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n.  
RA/53968 del 25.02.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53968  
del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza  
01.11.2012 fermo restando l'obbligo del  
concessionario di corrispondere, nella misura e  
con le modalità indicate nel presente

provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. GALLO Luciano nato in Libia il 30.10.1958 e residente a Rosciano (PE) in Via Montecassino 13/1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 900 circa della zona del Tratturo L'Aquila \_ Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 120, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,07;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53968 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53968 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/429  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta SILVESTRI Alida**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 08.02.2013 prot. n. RA/37538, la Ditta SILVESTRI Alida, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/427 del 30.04.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53980 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53980 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo "a favore della Sig.ra SILVESTRI Alida nata a Pescara il 20.04.1966 e residente a Cugnoli (PE) in Via Scarciabue 27, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 900 circa della zona del Tratturo L'Aquila \_ Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 57, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11,52;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53980 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53980 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/430  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta MUCCI Andrea**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 27.02.2013 prot. n. RA/56808, la Ditta MUCCI Andrea, ha chiesto il

rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/423 del 30.04.2008 scaduto il 31.10.2012;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73682 del 15.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73682 del 15.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. MUCCI Andrea nato a Penne (PE) il 16.09.1973 e residente a Cugnoli (PE) in Via S. Anatolia 36, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.000 circa delle zone del Tratturo L'Aquila \_ Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 206 e 208, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 38,39;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/73682 del 15.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/73682 del 15.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 16.05.2013, n. DH31/431  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta DI DONATO Carmela**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e

Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite il S.I.P.A. di Pescara in data 15.02.2013 prot. n. RA/45992, la Ditta DI DONATO Carmela, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Cugnoli (PE) appartenente al Tratturo L'Aquila - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/708 del 13.10.2004 scaduto il 31.10.2009;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53912 del 25.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53912 del 25.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra DI DONATO Carmela

- nata a Pescara il 26.03.1967 e residente a Chieti in Via Modesto Della Porta 98, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.480 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 75 e 143, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 31,73;
  3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/53912 del 25.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/53912 del 25.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/439  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di coltura agraria - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta BONAVENTURA Marilena.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 05.02.2013 prot. n. RA/33050, la Ditta BONAVENTURA Marilena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/341 del 16.04.2009;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 5080/5194 datata 07.07.2006;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di coltura agraria "a favore della Sig.ra BONAVENTURA Marilena nata a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 08.05.1949 e residente a Orbessano (TO) in Via G. Marconi 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.050 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 155 del Fg.

- 15, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,00;
  3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
  4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/52903 del 22.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
  5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
    - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
    - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
    - **immediata denuncia** di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
  6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/440  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per recupero canoni pregressi dovuti e non corrisposti - Tratturo Celano - Foggia in Raiano (AQ) - Ditta: CIANCANELLI Annarita e Giovanna.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 09.03.2010 prot. n. RA/43101, la Ditta CIANCANELLI Annarita e Giovanna, ha chiesto la concessione precaria in sanatoria di suolo tratturale in Comune di Raiano (AQ);

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 15.01.2004 avente per oggetto: LL.RR. 35/86 e 134/98 " Trasferimento dei Fondi Tratturali al patrimonio del Comune di Raiano (AQ);

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione, atteso che la ditta in parola ha provveduto a saldare i canoni pregressi, che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 1980/1981;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** con decorrenza 1980/1981 sino al 09.03.2010 della concessione precaria di suolo tratturale, per uso di fabbricato cat. C/6 " a favore delle Sig re CIANCANELLI Annarita e Giovanna nate a Raiano (AQ) rispettivamente il 30.05.1954 e 19.04.1962 e residenti a CORFINIO (AQ) in Via Tiburtina Valeria 70 e Raiano (AQ) in Via Cannuccia, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Raiano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 61 Sub 3 e sub 4 4 del Fg. 11;
2. **di dare atto** che la ditta medesima ha provveduto a saldare i canoni pregressi per la complessiva somma di €. 3.640,00, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa;
3. **l'anzidetta somma** è stata versata sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al S.I.P.A. l'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77707 del 20.03.2013 da parte del concessionario;
6. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
7. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/441  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di coltura agraria - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio  
(AQ) - Ditta SUFFOLETTA Carmela.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Sulmona e Castel Di Sangro in data 31.01.2013  
prot. n. RA/28401, la Ditta SUFFOLETTA  
Carmela, ha chiesto il rinnovo della  
concessione precaria di suolo tratturale in  
Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ)  
appartenente al Tratturo Celano - Foggia,  
rilasciato con atto n. DH7/954 del 26.11.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/52903 del 22.02.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 4299/5239  
datata 07.07.2006;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903  
del 22.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza  
01.11.2012 fermo restando l'obbligo del  
concessionario di corrispondere, nella misura e

con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di coltura agraria " a favore della Sig.ra SUFFOLETTA Carmela nata a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 20.12.1939 e residente a Sulmona (AQ) ijn Via Renzo Sciore 11, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.135 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 148 del Fg. 15, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/52903 del 22.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/442

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta CICONE Mariaelena.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante

norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 05.02.2013 prot. n. RA/32892, la Ditta CICONE Mariaelena, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/955 del 26.11.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 4132/5234 datata 07.07.2006;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra CICONE Mariaelena nata a Sulmona (AQ) il 13.03.1984 e residente a Pettorano Sul Gizio (AQ) in Piazza S. Nicola 6, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 800 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 131 del Fg. 15, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €.10,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/52903 del 22.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo

dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/443  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta COLUCCI Giuseppe.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;  
**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni

immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 30.01.2013 prot. n. RA/26767, la Ditta COLUCCI Giuseppe, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/968 del 04.12.2007;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. COLUCCI Giuseppe nato a Roma il 01.12.1928 ed ivi residente in Via G. Bozzoli 74, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.680 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 174 /a, 174/c e 182, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/52903 del 22.02.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/52903 del 22.02.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/444  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta TRILLI Giannicola.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 26.03.2013 prot. n. RA/82151, la Ditta TRILLI Giannicola, ha chiesto il rinnovo della concessione

precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/30 del 22.01.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/91866 del 05.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 5626 datata 04.07.2007;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/91866 del 05.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture agrarie " a favore del Sig. TRILLI Giannicola nato a Roccaraso (AQ) il 23.04.1959 ed ivi residente in Via Roncone, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.767 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 3 del fg. 22 part.IIIa 5 parte, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 47,31;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/91866 del 05.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di

movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/91866 del 05.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/445  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) - Ditta TRILLI Giannicola.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 26.03.2013 prot. n. RA/82154, la Ditta TRILLI Giannicola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Roccaraso (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH7/709 del 18.09.2007;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/91866 del 05.04.2013 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 1669 datata 12.07.1985;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/91866 del 05.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture agrarie " a favore del Sig. TRILLI Giannicola nato a Roccaraso (AQ) il 23.04.1959 ed ivi residente in Via Roncone, a corpo e non a

misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 17.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 28/BIS, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 80,67;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/91866 del 05.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del

Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/91866 del 05.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/446  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta SCIULLO Domenica.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 05.04.2013 prot. n. RA/91412, la Ditta SCIULLO Domenica, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH7/32 del 22.01.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/98968 del 15.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/98968 del 15.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture agrarie " a favore della Sig.ra SCIULLO Domenica nata a Pescocostanzo (AQ) il 07.02.1945 e residente a Rivisondoli (AQ) in Loc. Pantaniello, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 30.462 circa delle zone del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 7, 9 e 10, la

suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 144,56;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/98968 del 15.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle

disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/98968 del 15.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.05.2013, n. DH31/447  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture agrarie - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta BUCCICONE Valerio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Sulmona e Castel Di Sangro in data 09.04.2013 prot. n. RA/93597, la Ditta BUCCICONE Valerio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Rivisondoli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH7/28 del 22.01.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/98968 del 15.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 2362 datata 08.07.1996;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali,

siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/98968 del 15.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture agrarie " a favore del Sig. BUCCICONE Valerio nato a Rivisondoli (AQ) il 01.11.1951 ed ivi residente in Via IV Novembre, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 28.105 circa delle zone del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri Fg-22 part. 5/p zone tratturali 4 e 5 e FG 22 part 7/p, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 137,02;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/98968 del 15.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/98968 del 15.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/451  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Vito.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 26.02.2013 prot. n. RA/DH35C/72M, la Ditta DI PIZIO Vito, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole" a favore del Sig. DI PIZIO Vito nato a Celano (AQ) il 11.03.1951 ed ivi residente in Via Masaccio 49, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.520 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 45/a e 45/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,24;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/452  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI STEFANO Gabriella.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 21.02.2013 prot. n. RA/52670, la Ditta DI STEFANO Gabriella, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato

alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole" a favore della Sig.ra DI STEFANO Gabriella nata a Celano (AQ) il 23.04.1965 ed ivi residente in Via Vestina 173, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 810 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 77, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 4,90;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/453

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CONTESTABILE Fabio.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 20.02.2013 prot. n. RA/52632, la Ditta CONTESTABILE Fabio, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/655 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente

provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. CONTESTABILE Fabio nato a Avezzano (AQ) il 09.08.1965 e residente a Celano (AQ) in Via Fonte Grande 17, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.900 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 25 e 29, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 66,01;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/454

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PALMERONE Michele.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 12.02.2013 prot. n. RA/40889, la Ditta PALMERONE Michele, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transirebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. PALMERONE Michele nato a Celano (AQ) il 26.11.1943 ed ivi residente in C/da Ripalta 26, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.050 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 44, 53/b, 53/d, 53/c, 54/a, 56/a e 56/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 42,95;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta

direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/455  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole e leguminose – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta MARCANIO Marcello.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 22.02.2013 prot. n. RA/DH 35C/31M, la Ditta MARCANIO Marcello, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/654 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture cerealicole e leguminose " a favore del Sig. MARCANIO Marcello nato a Celano (AQ) il 24.04.1959 ed ivi residente in Via Masaccio 41, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 520 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 53/e, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 3,15;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/456  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture orticole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Armando.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 04.02.2013 prot. n.

RA/31723, la Ditta FIDANZA Armando, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

## DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture orticole " a favore del Sig. FIDANZA Armando nato a Celano (AQ) il 09.10.1943 ed ivi residente in Via Sardellino 38, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.500 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 51, 50/b e 50/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,14;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/457  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CURTI Adriano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e

Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 26.02.2013 prot. n. RA/DH 35C/67M, la Ditta CURTI Adriano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. D.G.R. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata

trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. CURTI Adriano nato a Celano (AQ) il 09.10.1943 ed ivi residente in Via Vestina 232, a corpo e non

a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 740 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 121, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 4,48;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del

Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/458  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Paris.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 13.02.2013 prot. n. RA/43768, la Ditta DI PIZIO Paris, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. D.G.R. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. DI PIZIO Paris nato a Celano (AQ) il 07.07.1940 ed ivi residente in Vico Pantanello 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.520 circa della zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 45/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative

del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 15,50;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696

del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/459  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta  
ANGELONI Vittoriano e Semplicio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Avezzano in data 25.02.2013 prot. n. RA35 c  
/38 M, la Ditta ANGELONI Vittoriano e  
Semplicio, ha chiesto il rinnovo della  
concessione precaria di suolo tratturale in  
Comune di Celano (AQ) appartenente al  
Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n.  
DH16/656 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza

amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore dei Sig.ri ANGELONI Vittoriano e Simplicio nati a Celano (AQ) rispettivamente il 02.03.1950 e 05.11.1955 ed ivi residenti in Via Fonte Grande 224 e Via Fonte Celeste 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.400 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 122 - 123 e 124, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 21,00;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/460  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI PIZIO Fernando.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 07.03.2013 prot. n. RA/66144, la Ditta DI PIZIO Fernando, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. D.G.R. 980 del 07.12.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. DI PIZIO Fernando nato a Celano (AQ) il 04.07.1947 ed ivi residente in Via S. Giovanni Gualberto 9, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.600 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 139/b e 139/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,06;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/461  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Alessandro.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 06.03.2013 prot. n. RA/64606, la Ditta FIDANZA Alessandro, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. D.G.R. 980 del 07.12.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719

del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole " a favore del Sig. FIDANZA Alessandro nato a Celano (AQ) il 18.12.1935 ed ivi residente in Via G. Leopardi 4, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.725 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 83/a e 72/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,66;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/462  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture leguminose e cerealicole -  
Tratturo Celano - Foggia in Comune di  
Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Loreto.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Avezzano in data 06.03.2013 prot. n.  
RA/64594, la Ditta FIDANZA Loreto, ha chiesto  
il rinnovo della concessione precaria di suolo  
tratturale in Comune di Celano (AQ)  
appartenente al Tratturo Celano - Foggia,  
rilasciato con atto n. D.G.R. 980 del 07.12.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719  
del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza  
01.11.2012 fermo restando l'obbligo del  
concessionario di corrispondere, nella misura e  
con le modalità indicate nel presente  
provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la  
decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole " a favore del Sig. FIDANZA Loreto nato a Celano (AQ) il 01.04.1945 ed ivi residente in Via G. Leopardi 8, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.725 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 83/b e 72/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,66;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/463  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CAGNOTTI Giovanni.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 07.03.2013 prot. n. RA/66154, la Ditta CAGNOTTI Giovanni, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/653 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole " a favore del Sig. CAGNOTTI Giovanni nato a Celano (AQ) il 13.07.1946 ed ivi residente in Via Pergoleto 59, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.960 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 62, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11,88;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/464  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta CONTESTABILE Agostina.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 07.03.2013 prot. n.

RA/66128, la Ditta CONTESTABILE Agostina, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Aielli (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. D.G.R. N. 61 del 10.02.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole " a favore della Sig.ra CONTESTABILE Agostina nata a Sidney (Australia) il 01.02.1969 e residente a Celano (AQ) in Via Fonte Grande 244, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 20.890 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 2, 3 e 4, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 126,50;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere

e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/465  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CIACCIA Beniamino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 25.02.2013 prot. n. RA/DM 35C/39M, la Ditta CIACCIA Beniamino, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto

D.G.R. n. 115 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Ciaccia Gino;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. CIACCIA Beniamino nato a Celano (AQ) il 29.03.1971 ed ivi residente in Via Sardellino 95, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 750 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 114, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 4,54;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o

eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/466  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Agostino.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 11.02.2013 prot. n. RA/38856, la Ditta FIDANZA Agostino, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto DH16/605 del 03.07.2008 scaduto il 31.10.2012 intestato a LUCCITTI Gemma;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita,

completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. FIDANZA Agostino nato a Celano (AQ) il 15.03.1975 ed ivi residente in Via Gualchiera 63, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5),

della superficie di mq. 3.700 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 50, 50/a e 57, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 29,92;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77696 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione

Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)

6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77696 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/467  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BERARDICURTI Antonio.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del

29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 04.03.2013 prot. n. RA/64584, la Ditta BERARDICURTI Antonio, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 115 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Fianza Onorina;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. Il rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. BERARDICURTI Antonio nato a Celano (AQ) il 19.12.1950 ed ivi residente in Via Della Torre 121, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 520 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 53/a, la suddetta concessione

rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. l'ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 3,15;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato

alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/468  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PARIS Gaetano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 06.03.2013 prot. n. RA/65089, la Ditta PARIS Gaetano, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto D.G.R. n. 160 del 16.03.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Marcanio Annunzaita;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni

precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. PARIS Gaetano nato a Celano (AQ) il 01.01.1972 ed ivi residente in Via Porciano 13, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.350 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 115, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai

sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 8,18;

3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77719 del 20.03.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - **obbligo** di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - **divieto** di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - **immediata** denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art.90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/77719 del 20.03.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/469  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PIETROSANTE Costanzo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 24.04.2013 prot. n. RA/108036, la Ditta PIETROSANTE Costanzo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. dh16/610 del 03.07.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. PIETROSANTE Costanzo nato a Celano (AQ) il 27.05.1959 ed ivi residente in Via Ignazio Silone, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.925 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 102 e 103/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11, 66;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673

intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/470  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta STORNELLI Costanzo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per

l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 12.04.2013 prot. n. RA/97891, la Ditta STORNELLI Costanzo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701

del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. STORNELLI Costanzo nato a Celano (AQ) il 12.04.1960 ed ivi residente in Via Fonte Grande 256, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.690 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 113, 120 e 132/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,29;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/471

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole e foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Francesco**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 15.04.2013 prot. n. RA/99653, la Ditta BALIVA Francesco, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture cerealicole e foraggere " a favore del Sig. BALIVA Francesco nato a Celano (AQ) il 10.11.1947 ed ivi residente in Via Stazione, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.210 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 100, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 7,32;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/472

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI TORO Silvia Paola**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al Il Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 17.04.2013 prot. n. RA/1017398, la Ditta DI TORO Silvia Paola, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture foraggere “ a favore della Sig.ra DI TORO Silvia Paola nata a Avezzano (AQ) il 22.12.1952 e residente a Celano in Via Vestina 111/a, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.730 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 132/b e 127, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,47;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di

salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/473  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta DI SUMMO Bina**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente “Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi”;

**VISTO** l’art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente “Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 “Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio”;

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d’Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l’adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell’affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 “Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l’utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato”;

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l’UTA di Avezzano in data 24.04.2013 prot. n. RA/108039, la Ditta DI SUMMO Bina, ha

chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH7/609 del 03.07.2008;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

## DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore della Sig.ra DI SUMMO Bina nata a Celano (AQ) il 21.01.1933 ed ivi residente in Via Fonte Grande 220, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 3.170 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 43, 103/a e 104, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 19,20;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).

- divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/474  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Vittorio**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al

rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 23.04.2013 prot. n. RA/108041, la Ditta FIDANZA Vittorio, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 97161 del 20.07.1974 intestato a Belmonte Laura;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture foraggere " a favore del Sig.

FIDANZA Vittorio nato a Celano (AQ) il 10.08.1937 ed ivi residente in Via Onorio Vescovo di Venosa 38, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.050 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 75, 90 e 160, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 7,91;
3. le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/475  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture leguminose e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta IACOBONI Flavio**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 18.03.2013 prot. n. RA/76636, la Ditta IACOBONI Flavio, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto ex Commissariato Tratturi di Foggia n. 97152 del 20.07.1974 intestato a Cerone Maria;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica

dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture leguminose e cerealicole " a favore del Sig. IACOBONI Flavio nato a Celano (AQ) il 26.02.1939 e residente a Paterno Di Avezzano (AQ) in Via Gorizia 21, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.740 circa delle

zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 92/b e 92/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **L'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 8,18;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/476  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta RINALDIS Nicodemo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 02.04.2013 prot. n. RA/88524, la Ditta RINALDIS Nicodemo, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 114 del 01.03.2000 scaduto il 31.10.2003 intestato a Criscimbello Anna Maria;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in

continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. RINALDIS Nicodemo nato a Mammola (RC) il 17.06.1944 e residente a Celano (AQ) in Via Tiburtina 126, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà

trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 8,18;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/477  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALDACCHINI Antonio**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano (AQ) in data 18.04.2013 prot. n. RA/100209, la Ditta BALDACCHINI Antonio, ha chiesto il rinnovo e la voltura della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 115 del 01.03.2000 intestato a BALDACCHINI Luigi;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei

richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo e la voltura della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

- 1. Il rinnovo e la voltura** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture foraggere e cerealicole "a favore del Sig. BALDACCHINI Luigi nato a Celano (AQ) il 09.02.1956 ed ivi residente in Via Cicivette 39, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 930 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 60, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
- 2. l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 5,63;

- 3. le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4. di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/111701 del 30.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
- 5. di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
- 6. la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/111701 del 30.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
- 7. di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 8. la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR

entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/478  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di ortaggi - Tratturo Celano - Foggia in  
Comune di Celano (AQ) - Ditta LUCCITTI  
Sergio**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei  
contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Avezzano in data 20.03.2013 prot. n.  
RA/77712, la Ditta LUCCITTI Sergio, ha  
chiesto il rinnovo della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ)  
appartenente al Tratturo Celano - Foggia,  
rilasciato con atto n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte

dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di ortaggi" a favore del Sig. LUCCITTI Sergio nato a Celano (AQ) il 06.09.1939 ed ivi residente in Via Della Torre 251, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.700 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 145/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,35;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/479

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta  
FIDANZA Gaudenza**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente  
"Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616  
in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al  
II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e  
Alimentazione la competenza relativa al  
rilascio delle concessioni, sistemazioni  
precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente  
"Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il  
demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente  
modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del  
29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni  
costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei  
beni culturali e del paesaggio, ai sensi  
dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero  
per i Beni e le Attività Culturali, che ha  
sottoposto alle norme di tutela del patrimonio  
culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi  
citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei  
Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del  
10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale sono state recepite le disposizioni per  
l'adeguamento della misura dei canoni  
demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546  
convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive  
modifiche ed integrazioni sulla norma dei

contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative  
e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del  
2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante  
norme per la rideterminazione dei canoni,  
proventi, diritti erariali ed indennizzi  
comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni  
immobili del demanio o del patrimonio  
disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al  
predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di  
Avezzano in data 19.03.2013 prot. n.  
RA/76361, la Ditta FIDANZA Gaudenza, ha  
chiesto il rinnovo della concessione precaria  
di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ)  
appartenente al Tratturo Celano - Foggia,  
rilasciato con atto n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n.  
RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata  
trasmessa la pratica positivamente istruita,  
completa di scheda tecnica istruttoria, schema  
di disciplinare concessione e parere favorevole  
della competente Soprintendenza Archeologica  
dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata  
03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge  
134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi  
tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in  
continuità dei centri urbani e di frazioni  
definite da strumenti urbanistici comunali,  
siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di  
dover altresì prevedere che le concessioni  
precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei  
richiedenti transiterebbero nella competenza  
amministrativa dei Comuni qualora i fondi di  
cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei  
comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il  
rinnovo della concessione della durata di anni  
5 (cinque), che la stessa resta subordinata  
all'accettazione ed all'osservanza da parte  
dell'interessato delle condizioni e delle  
disposizioni dettate dal disciplinare allegato  
alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832  
del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza  
01.11.2012 fermo restando l'obbligo del  
concessionario di corrispondere, nella misura e  
con le modalità indicate nel presente  
provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la  
decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra FIDANZA Gaudenza nata a Celano (AQ) il 14.05.1956 ed ivi residente in Via Evangelista Torricelli 40, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone** annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 6,06;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in

sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/480  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Luciano**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi

comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 28.03.2013 prot. n. RA/85964, la Ditta FIDANZA Luciano, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 160 del 16.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente

Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. FIDANZA Luciano nato a Celano (AQ) il 15.12.1935 ed ivi residente in Via Cicivette 33, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.975 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 63, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 11,96;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:

- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/481  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Costanzo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 19.03.2013 prot. n. RA/76310, la Ditta FIDANZA Costanzo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria

di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 115 del 01.03.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

**DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. FIDANZA Costanzo nato a Celano (AQ) il 17.04.1936 ed ivi residente in Via Palombara Cellini 7, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.450 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 8,78;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o

eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.

- immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
  7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
  8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/482  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Mario**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 03.04.2013 prot. n. RA/89076, la Ditta ANGELONI Mario, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/648 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole

della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. ANGELONI Mario nato a Celano (AQ) il 07.09.1928 ed ivi residente in Via Oreste Ranelletti 244, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 615 circa della zona del Tratturo

Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 129/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 3,72;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/483  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta CERONE Luigi**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 19.03.2013 prot. n. RA/76580, la Ditta CERONE Luigi, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano – Foggia, rilasciato con atto n. DH16/652 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni

definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. CERONE Luigi nato a Celano (AQ) il 10.11.1944 ed ivi residente in Via Granatieri di Sardegna 122, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.400 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 42/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 14,53;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/484  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Americo**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento - Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio

culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 21.03.2013 prot. n. RA/79647, la Ditta FIDANZA Americo, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. DH16/649 del 05.09.2005;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza 01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee "a favore del Sig. FIDANZA Americo nato a Celano (AQ) il 09.09.19689 ed ivi residente in Via Starze di Sotto, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.450 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 66/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 8,78;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo -

Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;

4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. la esecutività della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 04.06.2013, n. DH31/485

**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FELLINI Mario**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 06.03.1980 n. 16 concernente "Attuazione art. 66 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616 in materia di tratturi";

**VISTO** l'art. 2 della legge suddetta che affida al II Dipartimento – Settore Agricoltura Foreste e Alimentazione la competenza relativa al rilascio delle concessioni, sistemazioni precarie, revoca e autorizzazioni provvisorie;

**VISTA** la L.R. 29.07.1986 n. 35 concernente "Tutela e utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTA** la L.R. 17.11.1998 n. 134 concernente modifiche ed integrazione alla L.R. 35 del 29.07.1986 "Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio";

**VISTO** il D.Lgs. 22.01.2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 Luglio 2002, n. 137;

**VISTO** il DM 22 Dicembre 1983 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha sottoposto alle norme di tutela del patrimonio culturale nazionale (già legge 1089/1939 oggi citato D. Lgs 42/2004) la storica rete dei Tratturi d'Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione di G.R. n. 694 del 10.02.1982 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state recepite le disposizioni per l'adeguamento della misura dei canoni

demaniali previste dal D.L. 02.10.1981 n. 546 convertito nella Legge 01.12.1981 n. 692;

**VISTA** la legge 03.05.1982 n. 203 e successive modifiche ed integrazioni sulla norma dei contratti agrari ai titoli Disposizioni integrative e modifiche canone dell'affitto dei fondi rustici;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Finanze del 2 marzo 1998, n. 258 "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";

**CONSIDERATO** che con domanda presentata al predetto Settore Agricoltura tramite l'UTA di Avezzano in data 02.04.2013 prot. n. RA/88517, la Ditta FELLINI Mario, ha chiesto il rinnovo della concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Celano (AQ) appartenente al Tratturo Celano - Foggia, rilasciato con atto n. 52 del 03.02.2000;

**VISTA** la nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 con la quale è stata trasmessa la pratica positivamente istruita, completa di scheda tecnica istruttoria, schema di disciplinare concessione e parere favorevole della competente Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo reso con nota n. 3265 datata 03.12.1984;

**EVIDENZIATO** che la sopracitata legge 134/1998 all'art. 5, prevede che i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità dei centri urbani e di frazioni definite da strumenti urbanistici comunali, siano trasferiti al patrimonio dei Comuni e di dover altresì prevedere che le concessioni precarie dei suoli tratturali emesse a favore dei richiedenti transiterebbero nella competenza amministrativa dei Comuni qualora i fondi di cui sopra venissero trasferiti al patrimonio dei comuni medesimi;

**RITENUTO** che ricorrano le condizioni per il rinnovo della concessione della durata di anni 5 (cinque), che la stessa resta subordinata all'accettazione ed all'osservanza da parte dell'interessato delle condizioni e delle disposizioni dettate dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013, attribuendo ad essa decorrenza

01.11.2012 fermo restando l'obbligo del concessionario di corrispondere, nella misura e con le modalità indicate nel presente provvedimento, i canoni annui dovuti, pena la decadenza della presente concessione;

**RITENUTO** di dover procedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. della presente Determinazione;

**CONSIDERATO** che l'area interessata dalla concessione di cui alla presente Determinazione Dirigenziale è sottoposta direttamente alle norme di tutela del suddetto D. Lgs. 42/2004;

**VISTO** l'art. 5 comma 3° della L.R. del 14.09.1999 n. 77;

#### **DETERMINA**

1. **Il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01.11.2012 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. FELLINI Mario nato a Celano (AQ) il 02.10.1956 ed ivi residente in Via Oreste Ranalletti 288, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95/c, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare del canone annuo** dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 6,06;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L'Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/107832 del 23.04.2013, per l'espletamento di tutti gli

adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l'Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all'attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell'area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
- obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. **0,50** quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/107832 del 23.04.2013 da parte del

concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;

7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco LA CIVITA**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE  
(APPROCCIO LEADER), DIVERSIFICAZIONE E  
RICERCA

AVVISO DI RETTIFICA  
**Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di  
Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4  
(Approccio Leader). Gal Abruzzo Italico Alto  
Sangro -Bandi di evidenza pubblica per  
l'attuazione della misura 4.1.1 e 4.1.3 e  
relative azioni 121,313 del PSL. - Avviso di  
rettifica**

*Segue allegato*

Avviso di Rettifica

GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

In riferimento ai Bandi Pubblicati sul BURAT n. 54 Speciale del 22.05.2013, si chiede a codesta redazione di voler pubblicare i seguenti punti di rettifica, così come di seguito riportati:

*Nel BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 1.2.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 A VALERE SULLA MISURA 4.1.1 a pag. 4 del bando al paragrafo 1. “Finalità e modalità d’accesso” per mero errore materiale è stata riportata la data 30.06.2013 va sostituita con la data 30.06.2015.*

*Nel BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA COFINANZIARE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE CON APPROCCIO LEADER DELLA MISURA 1.2.1 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 A VALERE SULLA MISURA 4.1.3 Azione 313 - Incentivazione di attività turistiche a pag. 64 del bando nel titolo di cui sopra per mero errore materiale le parole “DELLA MISURA 1.2.1.” vanno sostituite con “DELLA MISURA 3.1.3”.*

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Giovanna Angelucci)



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,  
Legislativo e Bura  
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)**